

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 456 di mercoledì 05 dicembre 2001

Infortunati in itinere

La Cassazione interviene nuovamente per fissare i criteri di indennizzo per gli incidenti nel tragitto casa - lavoro.

La Sezione lavoro della Cassazione è intervenuta nuovamente per fissare i criteri di indennizzo per gli incidenti nel tragitto casa - lavoro.

Nell'esprimere il giudizio per un caso specifico, la Cassazione ha ribadito i casi in cui è legittimo l'indennizzo per il lavoratore che ha subito l'infortunio.

La prima ipotesi contempla il risarcimento «per causa di lavoro» nel caso in cui la strada percorsa «presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, ad esempio su una strada di montagna».

Si ha inoltre diritto all'indennizzo se il lavoratore è costretto ad utilizzare l'auto privata «per assenza di mezzi pubblici tra la dimora e il luogo di lavoro» o «se le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l'assenza dalla famiglia».

Infine, l'indennizzo è previsto se l'utilizzo dell'auto privata è «imposto o autorizzato, per interesse aziendale, dal datore di lavoro».

La Corte di cassazione conferma, invece, che nel caso il lavoratore «abbia coperto la distanza casa-lavoro a piedi o facendo uso del mezzo pubblico» «vi è sempre indennizzabilità per infortunio in itinere».

Nello specifico, la Cassazione con la sentenza 15068, ha confermato la decisione del Tribunale di Prato, negando l'indennizzo a Giuliana N., una lavoratrice fiorentina che subì un incidente mentre con la propria auto faceva ritorno a casa dopo il lavoro.

In questo caso la Suprema Corte ha ritenuto non sussistessero gli estremi per l'indennizzo perché «l'uso del mezzo - si legge nella sentenza - era dettato da mera comodità e non da necessità».

La lavoratrice, infatti, poteva prendere l'autobus, la cui fermata era «a poche decine di metri» dal posto di lavoro.